


FISTEL - CISL

 Federazione Informazione
 Spettacolo e Telecomunicazioni
 Segreteria Regionale Campania

SOMMARIO:

Nozione di TFR. 1

Il comma 3 dell'art. 210 C.C. 1

Il TFR in caso di contratto di solidarietà. 2

Bollettino d'informazione

NUMERO 17 ANNO IV

24 LUGLIO 2013


La gestione del TFR in caso di contratto di solidarietà.

Il Trattamento di Fine Rapporto è sostanzialmente una forma di retribuzione differita, che spetta al lavoratore dipendente al momento della cessazione del suo rapporto di lavoro, per qualsiasi causa ciò accada.

La disciplina del TFR è regolata dalla L. 29 maggio 1982, n° 297 che modifica l'art. 2120 del c.c., che regola la materia. Nel 2005, con le varie riforme del sistema pensionistico, si è data la possibilità al lavoratore di destinare l'importo del TFR a forme di previdenza complementare.



Il comma recita :”In caso di sospensione della prestazione di



lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 (infortunio, malattia gravidanza, puerperio), nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma (la retribuzione imponibile ai fini del TFR) l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”.



Se quindi la legge prevede deroghe alla contrattazione collettiva in ordine all'individuazione delle voci retributive computabili nel TFR, ciò non sembra possibile in caso di sospensione del rapporto di lavoro. In altre parole sarebbe nulla una clausola di un contratto collettivo che escludesse, anche solo parzialmente, le assenze da lavoro nel computo del trattamento di fine lavoro. Questo principio viene applicato anche nei casi di cassa integrazione e nei contratti di solidarietà. Rimane a que-



sto punto di capire se le quote di TFR sono a carico del datore di lavoro o rientrano nelle integrazioni salariali a carico dell'INPS.

Secondo quanto previsto dalla legge, nei casi di contratti di solidarietà, le quote di

TFR nella misura dell'intera retribuzione persa sono accantonate con addebito a carico dell'INPS. Questo viene sancito:

- 1) Dall'art. 1, comma 5 del D.L. n° 726/1984, convertito in legge n. 863/1984.
- 2) Dal D.L. n. 86/1988 convertito in legge n. 160/1988
- 3) Dalla Circ. INPS n. 212 del 13 luglio 1994.

Il datore di lavoro calcola il TFR di propria spettanza dividendo per 13,5 la retribuzione relativa alle ore di prestazione stabilite dal contratto di solidarietà e a quelle di assenza tutelate..

Per al quota di TFR relativa alle ore non prestate a causa del contratto di solidarietà, il datore di lavoro dovrà determi-

Iscriviti OnLine



nare l'importo considerando l'intera retribuzione che sarebbe spettata per le ore suddette in casi di normale prestazione e non con riferimento al valore dell'integrazione salariale.

Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro del singolo dipendente (quindi anche anni dopo il contratto di solidarietà), il datore di lavoro corrisponderà l'intero TFR maturato recuperando dall'INPS le quote accantonate come congruo.